



**SERVIZIO DI
MANUTENZIONE STAZIONI DI QUALITÀ DELL'ACQUA,
STAZIONI PIEZOMETRICHE
E GESTIONE IDRAULICA STAZIONI IDROMETRICHE**

CAPITOLATO SPECIALE

C.I.G. N° 5363650001

(da citare per qualsiasi comunicazione relativa)

INDICE

ART.1. OGGETTO	2
ART.2. COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA RETE	2
ART.2.1. SISTEMA ESISTENTE	2
ART.2.2. VARIAZIONI DI CONFIGURAZIONE – SERVIZI COMPLEMENTARI	3
ART.3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	3
ART.3.1. MANUTENZIONE ORDINARIA	4
ART.3.1.1. Manutenzione preventiva.....	4
ART.3.1.2. Manutenzione correttiva.....	6
ART.3.2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUATIVA.....	6
ART.3.2.1. Manutenzione straordinaria	6
ART.3.2.2. Manutenzione adeguativa.....	7
ART.3.3. GESTIONE IDRAULICA	7
ART.3.3.1. Gestione sito e misure di portata.....	7
ART.3.3.2. Elaborazione e validazione dati.....	8
ART.3.4. FORNITURA DOCUMENTAZIONE.....	9
ART.4. ATTREZZATURE DA UTILIZZARE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	9
ART.5. NOMINA RESPONSABILI.....	9
ART.6. PENALI	9
ART.7. DURATA E AMMONSTARE DELL’APPALTO	11
ART.8. POLIZZA ASSICURATIVA.....	11
ART.9. GARANZIA.....	11
ART.10. MODALITÀ DI PAGAMENTO	11
ART.11. REVISIONE PREZZI.....	13
ART.12. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL’APPALTATORE	13
ART.13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	13
ART.14. RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL’APPALTATORE	14
ART.15. CESSIONE E/O FUSIONE DI AZIENDA.....	14
ART.16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	14
ART.17. SUBAPPALTO.....	14
ART.18. CAUZIONE DEFINITIVA.....	15
ART.19. VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE – MORTE DEL TITOLARE 15	
ART.20. OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI, ASSISTENZIALI, IN MATERIA DI SICUREZZA ED IN MATERIA DI COMUNICAZIONE.....	16
ART.21. TRATTAMENTO DEI DATI	16
ART.22. FORO COMPETENTE.....	16
ART.23. CLAUSOLA CONSIP.....	17
ART.24. RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE.....	17

PARTE TECNICA

ART.1. OGGETTO

Oggetto della gara è l'affidamento del Servizio di manutenzione delle stazioni di monitoraggio della qualità dell'acqua, stazioni piezometriche di Arpa Piemonte e la gestione idraulica della rete idrometrica costituita da apparecchiature di proprietà di Arpa Piemonte, della Regione Liguria e delle Province Piemontesi, la quale costituisce un unico sistema funzionale.

Il Servizio di manutenzione richiesto dovrà garantire l'efficienza della rete in termini di qualità dei dati rilevati. Il Servizio di gestione idraulica dovrà consentire la caratterizzazione dei deflussi dei corsi d'acqua interessati, in corrispondenza delle sezioni previste, mediante ispezioni e misure di portata, la costruzione delle scale di deflusso la validazione dei dati attraverso verifiche della qualità delle singole misure idrometriche e nella certificazione del dato, il calcolo della portate al fine dell'elaborazione degli annali idrologici.

Fanno parte integrante del presente capitolato, i seguenti elaborati tecnici:

- allegato A che contiene l'elenco delle apparecchiature oggetto dell'appalto di manutenzione e gestione;
- allegato B che descrive le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento dei sensori e delle apparecchiature;
- allegato C che descrive le modalità operative per lo svolgimento del Servizio.

ART.2. COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA RETE

La rete regionale di monitoraggio delle acque superficiali è composta da stazioni idrometriche e stazioni fluviali collegate in tempo reale con il Centro Funzionale di Arpa Piemonte. La rete è costituita da apparecchiature di proprietà di Arpa Piemonte, della Regione Liguria e delle Province Piemontesi e costituisce un unico sistema funzionale.

Il monitoraggio della falda ed in particolare la rete piezometrica facente parte della Rete Regionale di Controllo dei Movimenti Franosi (nel seguito ReRCoMF) è dotata unicamente di una unità locale di acquisizione e registrazione dei dati. Essa si compone di installazioni eseguite per conto di vari Enti (Amministrazioni Comunali e Comunità Montane, prevalentemente) a partire dagli anni '90, e successivamente prese in carico da Arpa Piemonte. Il tipo di strumentazione presente in sito è dunque piuttosto eterogenea per tipologie e modelli, pur riconducendosi ai medesimi principi di funzionamento. La configurazione delle stazioni prevede un'unità di acquisizione e memorizzazione dei dati alla quale sono collegati uno (soluzione largamente prevalente) o più trasduttori. Principalmente si tratta di sensori piezometrici per la misura di livelli di falda; in numero limitato sono altresì presenti sensori di posizione per la misura dello stato fessurativo di strutture e terreni.

ART.2.1. SISTEMA ESISTENTE

La rete di monitoraggio è composta dalle seguenti tipologie di apparecchiature:

- stazioni idrometriche (livello/portata) - tipo "A";
- stazioni idrometriche integrate con sensori di qualità (livello/portata, parametri fisico-chimici) - tipo "B";
- cabine fluviali dotate di impianto di pompaggio e di edificio attrezzato (livello, parametri fisico-chimici, sedimentatore, autocampionatore) - tipo "C";

- cabine fluviali analoghe a quelle di tipo C con esclusione dei parametri fisico-chimici - tipo "C₁";
- stazioni piezometriche - appartenenti alla rete di monitoraggio dei movimenti franosi - tipo "G".

Nella seguente tabella è riportata la quantificazione complessiva degli apparati che compongono la rete di monitoraggio e la ripartizione tra Arpa Piemonte, Regione Liguria e le Province Piemontesi.

Descrizione	Tipologia	Q.tà totale	Competenza manutenzione			
			Arpa	Liguria	CN	VCO
Stazione di qualità dell'acqua	B	3	3			
Cabina fluviale completa	C	2	2			
Cabina fluviale ridotta	C1	2	2			
Stazione piezometrica	G	81	81			
Gestione idraulica	-	112	89	5	16	2

L'ubicazione e la composizione del sistema è riportata nell'allegato A; le specifiche tecniche delle apparecchiature sono riportate nell'allegato B

ART.2.2. VARIAZIONI DI CONFIGURAZIONE – SERVIZI COMPLEMENTARI

Durante l'esecuzione del contratto l'Amministrazione ha la facoltà di effettuare variazioni di configurazione inserendo nuove apparecchiature della stessa tipologia o sospendendo la manutenzione di stazioni di misura in contratto. Tali variazioni saranno comunicate con appositi ordini di servizio da parte dell'Amministrazione provvedendo ad aggiornare l'importo dovuto in base alla variazione di configurazione conteggiando il nuovo importo sulla base del numero di mesi a partire dall'inserimento/disinserimento in contratto fino alla scadenza dell'annualità. Complessivamente le varianti in positivo o in negativo sono ammesse fino all'ammontare massimo del 20% dell'importo contrattuale.

Resta ferma la possibilità per la stazione appaltante di affidare servizi complementari con le modalità e nei limiti indicati dall'art. 57 c. 5 lettera a) del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.

Sempre con appositi ordini di servizio l'Amministrazione potrà richiedere inoltre la fornitura e l'installazione di componenti funzionali alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria o integrativa che verranno contabilizzati sulla base dei prezzi unitari di contratto.

ART.3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Servizio si articola in diverse forme di prestazioni:

- la **manutenzione ordinaria** delle stazioni di tipo B, C, C₁ e G
- la **manutenzione straordinaria ed adeguativa** che si rende necessaria per il ripristino o il miglioramento del sistema di monitoraggio
- la **gestione idraulica** delle sezioni fluviali dotate di un misuratore di livello in continuo tra le stazioni di tipo A, B C e C₁

L'Amministrazione potrà richiedere all'affidatario periodici sopralluoghi congiunti al fine di verificare il buon funzionamento delle apparecchiature, pulizia dei siti e l'accuratezza delle misure.

Per lo svolgimento dei servizi di manutenzione sulle apparecchiature del sistema, valgono le seguenti eccezioni in quanto già ricomprese in un altro contratto:

- per le **stazioni di tipo A** è esclusa la manutenzione di tutte le apparecchiature.
- per le **stazioni di tipo B e C e C₁** è esclusa la manutenzione degli idrometri, dell'unità di acquisizione e degli apparati di teletrasmissione;
- per le **stazioni di tipo C e C₁** è esclusa la manutenzione degli autocampionatori e dei sedimentatori;

I siti oggetto di gestione idraulica dovranno essere ispezionati da personale qualificato che dovrà valutare quegli aspetti che possano condizionare la significatività della misura, in particolare per quelli fluviali si terranno in conto le variabili idrauliche, geomorfologiche ed antropiche.

In presenza di equipaggiamenti fissi di rilevazione o di manufatti, funzionali al monitoraggio idrologico, piezometrico e di qualità, si opererà un'accurata verifica di efficienza degli apparati, sia dal punto di vista tecnologico che - specificatamente- in rapporto alla precisione e alla significatività delle misure. Di ciascuna ispezione verrà effettuato un rendiconto su apposito quaderno di stazione. Il modello del quaderno di stazione è riportato nell'allegato C.

Tutte le schede di intervento di manutenzione che fanno capo ai paragrafi che seguono (manutenzione preventiva, correttiva, adeguativa, straordinaria o di gestione), dovranno essere forniti con le modalità ed i tempi descritti all'interno del presente capitolato.

L'attrezzatura necessaria agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e adeguativa è a carico della Ditta vincitrice.

Al fine di garantire le prestazioni di manutenzione la Ditta, a proprie spese, dovrà dotarsi di una postazione remota per la visualizzazione in tempo reale dei dati della rete di monitoraggio.

ART.3.1. MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria ha lo scopo di mantenere in perfetta efficienza le stazioni di monitoraggio nel suo complesso.

Il Servizio si articola in due diverse forme di prestazioni:

- la manutenzione preventiva, necessaria a conservare in perfetta efficienza il sistema stesso, nel complesso e nelle sue singole componenti, e comprende, quindi, tutte le operazioni di periodica revisione, taratura, messa a punto e controllo e quant'altro serve, ivi compreso l'impiego di materiali di consumo;
- la manutenzione correttiva, derivante da avarie al sistema od ai singoli componenti e che comporti la riparazione e/o sostituzione di parti od apparati, o necessità di ripristino verificatesi per cause comunque non imputabili al non corretto esercizio della manutenzione ordinaria.

Qualora si rendesse necessario, per il corretto funzionamento della rete, procedere alla sostituzione di materiali o apparecchiature non più idonee, i nuovi materiali o apparecchiature fornite saranno garantiti dalla Ditta per un periodo di 24 mesi, indipendentemente dalla eventuale ultimazione del Contratto.

ART.3.1.1. Manutenzione preventiva

Consiste in visite programmate e controlli sia ai siti sia alle apparecchiature di misura, con diversa cadenza a seconda del tipo di apparecchiatura.

Per quanto riguarda gli interventi programmati di cui sopra, sarà cura delle Ditte partecipanti alla gara formulare proposte in ordine alla programmazione delle visite alla strumentazione e alle infrastrutture, tenendo conto che dovranno essere previste come minimo:

- stazioni tipo B n. 1 ispezione ogni mese;
- stazioni tipo C n. 1 ispezione alla settimana;
- stazioni tipo C₁ n. 1 ispezione ogni mese
- stazioni tipo G n. 1 ispezione ogni quadrimestre.

Gli interventi previsti per le stazioni di cui sopra si articolano in:

- per le stazioni di tipo B, C e C₁ verifica dello stato delle stazioni e delle opere accessorie, effettuazione, quando necessario, delle operazioni di pulizia dalla vegetazione, taglio dell'erba, oliatura di lucchetti e cerniere, manutenzione minuta ed ogni altra attività destinata a mantenere l'integrità ed efficienza delle installazioni e a garantire l'accesso alle stesse al personale tecnico incaricato
- per le stazioni di tipo C e C₁: verifica dell'impianto idraulico, dell'efficienza della pompa e, quando ritenuto necessario, spurgo, pulizia e sostituzione di parti logore o consumate con altre che abbiano caratteristiche tecniche analoghe o superiori a quelle originariamente presenti; in alternativa può essere sostituita l'intera pompa
- per i sensori di qualità presenti nelle stazioni di tipo C gli interventi previsti si articolano in:
 1. verifica dell'integrità e della funzionalità della strumentazione presente e della presenza del flusso d'acqua nella canaletta con sostituzione eventuale di parti logorate o consumate con altre che abbiano caratteristiche tecniche analoghe a quelle originariamente presenti;
 2. pulizia della canaletta e dei sensori (termometro, pHmetro, conduttimetro, misuratore dell'ossigeno disciolto, turbidimetro se presente) utilizzando acqua deionizzata ed eventualmente un pennello;
 3. verifica della correttezza delle misure dei vari sensori utilizzando dispositivi diversi dai sensori installati (strumentazione portatile), standard di riferimento o altre modalità proposte dalle ditte partecipanti alla gara e approvate da ARPA
 4. taratura dei sensori quando necessario;
 5. compilazione modulo manutenzione della stazione e comunicazioni ad ARPA quando previsto;le verifiche della correttezza delle misure dovranno essere effettuate a) dopo la pulizia dei sensori e della canaletta, b) dopo la taratura dei sensori se effettuata.
- per le sonde multiparametriche delle stazioni di tipo B gli interventi si articolano in:
 1. estrazione della sonda e verifica dell'integrità e della funzionalità della strumentazione;
 2. pulizia dei sensori (termometro, pHmetro, conduttimetro, misuratore dell'ossigeno disciolto);
 3. verifica della correttezza delle misure dei vari sensori utilizzando dispositivi diversi dai sensori installati (strumentazione portatile), standard di riferimento o altre modalità proposte dalle ditte partecipanti alla gara e approvate da ARPA;
 4. taratura dei sensori quando necessario;
 5. compilazione modulo manutenzione della stazione e comunicazioni ad ARPA quando previsto;le verifiche della correttezza delle misure dovranno essere effettuate a) dopo la pulizia dei sensori, b) dopo la taratura dei sensori se effettuata.

- per le stazioni di tipo G gli interventi previsti si articolano in:
 1. verifica dell'integrità e della funzionalità della strumentazione;
 2. taratura della strumentazione di misura del livello piezometrico quando necessario;
 3. pulizia del sensore piezometrico;
 4. cura e manutenzione minuta delle stazioni ed opere accessorie, effettuando le necessarie operazioni di pulizia dalla vegetazione, taglio dell'erba, oliatura di lucchetti e cerniere, ed ogni altra attività destinata a mantenere l'integrità ed efficienza della stazione;
 5. sostituzione delle pile e delle parti logorate o consumate con altre che abbiano caratteristiche tecniche analoghe a quelle originariamente presenti;
 6. scarico della memoria locale (EPROM) con cadenza non superiore a 4 mesi e spedizione dei dati all'Arpa Piemonte entro quindici giorni dalla data del sopralluogo nel formato aderente alle specifiche indicate dalla Committente (*Allegato C*); la Ditta aggiudicataria dovrà comunque garantire la corretta ed integrale acquisizione dei dati, evitando che la memoria locale giunga a saturazione.

L'Amministrazione potrà richiedere un sopralluogo congiunto, al fine di verificare il buon funzionamento delle apparecchiature, compreso il controllo dell'elettronica e della meccanica, dell'accuratezza delle misure dei sensori, nonché della loro corrispondenza alle specifiche tecniche di cui all'allegato "B".

ART.3.1.2. Manutenzione correttiva

La manutenzione correttiva ha lo scopo di ripristinare anomalie al sistema od ai singoli componenti anche attraverso la riparazione e/o sostituzione di parti o apparati, o necessità di ripristino.

Sono incluse nel Contratto sia la manodopera che le parti di ricambio necessarie per l'eliminazione di guasti dovuti a normale logoramento o ad una non accurata manutenzione preventiva o comunque a qualsiasi guasto esclusi quelli dovuti ad eventi eccezionali, furti, danneggiamenti e atti vandalici, rientranti nella manutenzione straordinaria regolamentata all'articolo ART.3.2.1.

Qualora durante la manutenzione preventiva o a seguito di comunicazione da parte di dell'Amministrazione vengano riscontrati guasti o anomalie circa il funzionamento dell'impianto idraulico, o la necessità di interventi sulla struttura o sulle dirette pertinenze o della strumentazione, la Ditta dovrà ripristinare la perfetta efficienza della stazione di monitoraggio entro le 48 ore lavorative successive. Eventuali situazioni che richiedano tempi di ripristino superiori alle 48 ore dovranno essere comunicate e motivate all'ARPA prima della scadenza delle 48 ore.

Dovrà essere trasmessa ad ARPA una scheda relativa all'intervento tecnico effettuato entro 24 ore dal termine dello stesso.

ART.3.2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUATIVA

ART.3.2.1. Manutenzione straordinaria

Rientrano nella manutenzione straordinaria tutti gli interventi non ricompresi nella manutenzione ordinaria necessari per il ripristino delle funzionalità delle apparecchiature e delle strutture.

La Ditta ha l'obbligo di segnalare tempestivamente, secondo le modalità ed i tempi previsti i danni che richiedono la necessità di interventi di manutenzione straordinaria presentando

contestualmente il progetto di ripristino, completo di tempi di realizzazione e dettaglio preventivo di spesa da formularsi sulla base degli importi unitari nell'offerta economica.

L'esecuzione dell'intervento dovrà in ogni caso essere autorizzato preventivamente dalla Amministrazione, la quale potrà decidere di provvedere al ripristino delle apparecchiature, ad una modifica, ovvero alla esclusione dell'apparecchiatura dal contratto:

a) nel primo caso verrà inviato alla Ditta un Ordine di Servizio che specificherà i tempi concessi per l'intervento; durante il periodo di fuori servizio e sino alla scadenza del tempo concesso per l'intervento non si darà luogo al calcolo delle penali di cui all'ART.12, che invece decorreranno dal giorno seguente;

b) nel secondo caso, qualora l'Amministrazione intenda procedere diversamente, ad esempio richiedendo una variazione di sito o una maggiore protezione delle apparecchiature, sarà richiesto alla ditta una modifica/integrazione del preventivo di spesa; l'Amministrazione si riserva di accettare il preventivo e, se accettato, provvederà come al punto precedente;

c) nel terzo caso l'Amministrazione notificherà alla ditta che l'apparecchiatura viene esclusa dal contratto di manutenzione e quindi i relativi canoni non saranno contabilizzati nei successivi SAL.

Si riportano di seguito le cause ed eventi in conseguenza dei quali il ripristino delle apparecchiature viene a considerarsi come manutenzione straordinaria: furto, rapina, incendio, misteriosa sparizione, danni da eventi atmosferici, sisma, atti vandalici, danni incidentalmente provocati da terze persone e da animali, sabotaggio, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato.

Per ogni intervento le eventuali sostituzioni dovranno essere effettuate con parti di ricambio identiche nelle prestazioni a quelle originariamente presenti, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato B e forniti di idonea garanzia.

ART.3.2.2.Manutenzione adeguativa

Rientrano negli interventi di manutenzione adeguativa tutti quelli che si rendono necessari al fine di migliorare la funzionalità degli strumenti di misura nonché le misure di adeguamento a specifiche norme di legge sopravvenute. Rientrano nella manutenzione adeguativa anche lo smontaggio e rilocalizzazione delle apparecchiature già installate, comprensive delle opere infrastrutturali della nuova stazione di misura.

Inoltre rientra nella manutenzione adeguativa l'effettuazione di rilievi topografici tradizionali o con tecnologia GPS ai fini di verificare le coordinate geografiche dei punti di misura e i rilievi topografici delle sezioni d'alveo finalizzata alla estrapolazione delle scale di deflusso ai regimi di piena e misure di trasporto solido al fondo e in sospensione.

In situazioni specifiche potrà essere richiesto di eseguire misure di trasporto solido.

Tali attività dovranno essere eseguite con le modalità tecniche descritte nell'allegato C.

Le misure di manutenzione adeguativa possono indifferentemente essere proposte da Arpa o dalla Ditta.

Alla manutenzione adeguativa si applicano gli stessi criteri previsti per gli interventi di manutenzione straordinaria per quanto riguarda l'esecuzione dell'intervento.

ART.3.3. GESTIONE IDRAULICA

ART.3.3.1. Gestione sito e misure di portata

Gli interventi programmati di gestione per le stazioni dotate di sensore idrometrico consistono in visite e controlli della sezione idraulica su cui insistono le strumentazioni e

l'esecuzione di misure di portata per una corretta definizione delle scale di deflusso in tutti i regimi idrologici.

Ogni stazione oggetto di gestione idraulica dovrà essere oggetto di almeno due misure di portata/anno.

Dovranno poi essere previste misure di portata integrativa da destinare alle sezioni idrometriche particolarmente instabili e per effettuare bilanci idrologici di asta fluviale. Nella fase di avvio sono da prevedere 60 (sessanta) misure/anno integrative per le quali i concorrenti dovranno presentare in sede di offerta un piano opportunamente motivato in relazione alle peculiarità della rete idrografica piemontese.

Dovranno inoltre presentare un programma motivato di aggiornamento dei rilievi topografici delle sezioni d'alveo più instabili per l'aggiornamento dei modelli idraulici di estrapolazione delle scale di deflusso ai regimi di piena. Il costo dei rilievi topografici sarà conteggiato a consumo a partire dal sesto rilievo nell'anno, mentre i primi 5 rilievi effettuati per ogni anno saranno senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione in quanto da considerare ricompresi nella gestione complessiva della rete idrometrica.

Le modalità di esecuzione ed i programmazione delle misure sono riportate nell'allegato C.

In occasione delle misure di portata dovranno inoltre essere garantiti i seguenti controlli della stazione:

- taratura della strumentazione di misura di livello;
- pulizia del sensore idrometrico e del pluviometro dove presente;
- pulizia dell'asta idrometrica e taglio vegetazione che impedisce la lettura;
- taglio dalla vegetazione e pulizia dell'alveo per un'estensione sufficiente ad eliminare gli ostacoli alla corretta misura del livello idrometrico.

ART.3.3.2. Elaborazione e validazione dati

Le stazioni per le quali viene condotta la gestione idraulica è richiesta anche la validazione dei dati idrometrici e calcolo della portata in tre fasi:

1. con cadenza giornaliera, per la predisposizione di un bollettino idrologico di sintesi di tutti i giorni della settimana. Esso consiste nella validazione dei dati idrometrici del giorno precedente (valori massimi, minimi e medi giornalieri dei livelli e delle portate) e trasmissione ad Arpa entro le ore 10 dei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) secondo formati definiti dall'Amministrazione; il recupero dei giorni non lavorativi avverrà il primo giorno feriale successivo;
2. con cadenza trimestrale, la comunicazione dell'aggiornamento delle scale di deflusso in relazione alle misure di portata effettuate;
3. con cadenza annuale, la validazione di tutti i livelli idrometrici, il calcolo della relativa portata e la produzione di tutte le elaborazioni necessarie per la produzione dell'annale idrologico di Arpa in continuità con le elaborazioni riportate negli Annali Idrologici (Parte seconda) pubblicati dal Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale. Il passaggio dai dati di livello idrometrico ai dati di portata dovrà essere fatto tramite un'opportuna applicazione delle scale di deflusso facendo particolare attenzione ai periodi e ai range di validità e il valore dovrà essere accompagnato da un indice di affidabilità. Nel calcolo delle portate dovranno essere tenute in conto tutte le modificazioni (antropiche o naturali) che condizionano anche temporaneamente l'applicabilità della scala (es. traverse mobili, depositi in alveo). Tutti i dati dovranno essere trasferiti entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo nell'archivio informatico di Arpa utilizzando le modalità tecniche e tracciato record che verranno messe a disposizione, all'avvio del Servizio.

ART.3.4. FORNITURA DOCUMENTAZIONE

La Ditta, è tenuta a fornire ad Arpa Piemonte tutta la necessaria documentazione sul Servizio prestato, in particolare:

- a) a cadenza settimanale un report contenente le anomalie riscontrate durante gli interventi di manutenzione sui singoli sensori, apparecchiature o impianti, con l'indicazione delle proposte di ripristino e dei tempi di intervento e l'indicazione degli strumenti risultati starati ovvero con scostamenti superiore alle soglie previste rispetto allo strumento di verifica;
- b) ogni trimestre, contestualmente all'emissione della fattura, una tabella riepilogativa di tutti gli interventi eseguiti nel corso del trimestre precedente;
- c) quadrimestralmente una relazione di sintesi illustrante le attività svolte nel corso delle campagne ispettive e di scarico-dati sulle stazioni di tipo G incluse nella ReRCoMF;
- d) annualmente una relazione illustrante tutte le attività svolte nei 12 mesi precedenti suddivisa in a) servizio di manutenzione contenente le schede di visita stazione, esiti dei controlli di taratura, spiegazione motivata degli interventi non realizzati nei modi e nei termini previsti, b) servizio di gestione idraulica contenente le misure di portata, i rilievi batimetrici, la valutazione dell'evoluzione morfologia dell'alveo, il resoconto dell'attività di validazione dei dati idrometrici e delle modalità adottate.

Per ogni intervento di manutenzione correttiva dovrà essere fornita una nota scritta specificando i difetti riscontrati e quanto fatto per il ripristino del regolare funzionamento.

In caso di aggiornamenti di apparecchiature, sia hardware che software, dovrà essere fornita ad Arpa Piemonte la nuova documentazione tecnica necessaria, oltre ad una nota esplicativa delle migliorie apportate.

ART.4. ATTREZZATURE DA UTILIZZARE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'Operatore economico aggiudicatario dovrà impiegare nell'esecuzione del servizio automezzi e attrezzature atti a far fronte a qualsivoglia esigenza inerente alle varie operazioni relative alla prestazione, nonché conformi alle norme di sicurezza vigenti.

ART.5. NOMINA RESPONSABILI

L'operatore economico dovrà designare prima della stipulazione del contratto, dandone comunicazione scritta ad Arpa Piemonte alla Struttura Complessa Sistemi previsionali:

- ❖ un Responsabile amministrativo, cui far riferimento per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dal successivo contratto;
- ❖ un Responsabile tecnico far riferimento per tutti i problemi insorgenti nel corso di esecuzione della prestazione.

ART.6. PENALI

Il mancato e non puntuale rispetto degli obblighi contenuti nel presente capitolato Speciale e nel contratto comporta, **senza necessità di preventiva contestazione**, l'applicazione delle penali di seguito riportate.

In relazione alla *manutenzione preventiva*, per ogni mancata o carente esecuzione delle prestazioni previste in capitolato l'Amministrazione applicherà una penale per la singola stazione proporzionale alla frequenza di ispezione nel modo seguente:

- stazioni tipo B e C₁: un dodicesimo dell'importo annuale della manutenzione preventiva;
- stazioni tipo C un cinquantesimo dell'importo annuale della manutenzione preventiva;
- stazioni tipo G n. un terzo dell'importo annuale della manutenzione preventiva;

Per quanto riguarda la manutenzione correttiva e la validazione dei dati idrometrici, qualora si ritardi per cause imputabili alla Ditta oltre il tempo stabilito nel presente Capitolato, l'Amministrazione applicherà una penale di € 300,00 (trecento) per ogni giorno di ritardo.

Le penali applicate nel corso del contratto non potranno superare complessivamente un decimo dell'importo contrattuale. Trova applicazione l'art. 298 c. 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

PARTE AMMINISTRATIVA

ART.7. DURATA E AMMONSTARE DELL'APPALTO

Per la durata e l'ammontare dell'appalto si fa integrale riferimento all'art. 1. del disciplinare di gara.

ART.8. POLIZZA ASSICURATIVA

L'Agenzia è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente dell'Impresa aggiudicataria durante l'esecuzione del servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo del servizio. L'appaltatore è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, a cose e/o persone in dipendenza del servizio oggetto del presente appalto. A tale riguardo l'Appaltatore dovrà essere provvisto, prima della stipula del contratto, di una polizza assicurativa con validità non inferiore alla durata contrattuale con i seguenti massimali:

- polizza RCT/RCO a copertura di danni arrecati a cose e persone con un massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro e per persona; la copertura deve essere esente franchigia.

Devono essere considerati terzi anche tutti i dipendenti dell'Agenzia.

La polizza dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Agenzia, a qualsiasi eccezione, con riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1902 C.C, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli art. 1892 e 1893 C.C.

Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART.9. GARANZIA

Previa autorizzazione dell'Amministrazione, qualora si rendesse necessario, per il corretto funzionamento della rete, procedere alla sostituzione di materiali o apparecchiature non più idonee, i nuovi materiali o apparecchiature fornite saranno garantite dalla Ditta per un periodo di 24 mesi, indipendentemente dalla eventuale ultimazione del Contratto. Le nuove apparecchiature diventano di proprietà dell'Amministrazione, mentre quelle sostituite diventano di proprietà della Ditta, la quale provvederà all'opportuno smaltimento dell'apparecchiatura dimessa.

ART.10. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento relativo ad ogni annualità del Servizio prestato verrà effettuato in quattro rate trimestrali, ciascuna per un importo pari ai **servizi effettivamente prestati nel periodo, cui saranno detratte le penali stabilite nell' ART.6** e previa presentazione di regolare fattura. L'importo sarà quindi calcolato sulla base degli importi unitari delle apparecchiature ed attività effettivamente ricompresi nel servizio, queste ultime saranno comunicate con appositi ordini di servizio.

Ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo art. 4 commi 2, 4 e 5 del D.Lgs 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo

dell'Agenzia) o entro il maggior termine che sarà concordato espressamente con l'appaltatore, a mezzo mandato emesso dall'Agenzia.

Le fatture relative alle apparecchiature di proprietà Arpa saranno intestate ad Arpa Piemonte, partita IVA 07176380017 e dovranno essere trasmesse alla Sede Legale dell'Agenzia via Pio VII n. 9, 10135 Torino.

Il cambiamento della sede legale di Arpa Piemonte sarà prontamente comunicato all'Impresa aggiudicataria.

Le fatture dovranno contenere i seguenti elementi:

- data e numero del contratto di appalto;
- data e numero della determinazione dirigenziale di aggiudicazione del presente servizio;
- le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento;
- CIG;
- Struttura liquidante: Sistemi Previsionali

La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento. Si precisa altresì che la sezione TRASPARENZA - Gestione dei pagamenti del sito internet <http://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/gestione-dei-pagamenti> è il riferimento ufficiale per informazioni ai fornitori sullo stato dei pagamenti dell'Agenzia.

In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Agenzia, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.

Per quanto riguarda le apparecchiature della Regione Liguria e delle Province piemontesi verranno emesse fatture con cadenza annuale intestate alle amministrazioni proprietarie delle rispettive apparecchiature. Gli indirizzi di fatturazione verranno comunicati a seguito della consegna del servizio.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale a seguito di verifica di conformità e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40, non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006, l'Agenzia procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.

Ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 5 del D.Lgs 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012, gli interessi di mora a carico dell'Agenzia sono calcolati nella misura ivi indicata.

In caso di aggiudicazione ad un ATI o RTI, il pagamento sarà effettuato nei confronti della impresa indicata come mandataria o capogruppo. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell'ATI/RTI.

L'appaltatore in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i, si impegna a destinare il conto corrente, comunicato in sede di aggiudicazione, alle effettuazioni di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale o con altro strumento di

pagamento idoneo alla piena tracciabilità delle operazioni, ferme restando le eccezioni cui al citato art. 3 comma 3. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con altri strumenti di incasso o pagamento non idonei ad acquisire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà alla automatica risoluzione del contratto così come previsto all'articolo 15 "Clausola risolutiva espressa".

L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall'appaltatore. In particolare, le eventuali azioni di natura risarcitoria connesse a ritardi di pagamento non dovranno interrompere la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte.

ART.11. REVISIONE PREZZI

I prezzi saranno sottoposti ad un'unica revisione dopo tre anni dall'avvio di esecuzione del contratto, se richiesto dalla Ditta affidataria.

ART.12. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'appaltatore, l'appaltatore stesso è tenuto, se richiesto, a prestare il servizio, o parte di esso, per il tempo strettamente necessario alla svolgimento del procedimento di gara per l'affidamento ad altro soggetto.

ART.13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:

- a) mancato inizio del servizio con un ritardo superiore a 10 giorni;
- b) reiterati interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo;
- c) reiterato mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- d) mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- e) in caso di fallimento dell'impresa, concordato preventivo, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro e pignoramento;
- f) in caso di reiterazione nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore alla normale tolleranza;
- g) mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio o del personale colpevole di grave negligenza nell'effettuazione delle proprie mansioni;
- h) in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- i) subappalto effettuato in difformità alle previsioni del D.lgs 163/2006 o del presente capitolato;
- j) frode o malafede nell'esecuzione del contratto;
- k) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio;
- l) mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l'esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 (art. 3, comma 8 e s.m.i).

In tali casi l'Agenzia dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata A/R ovvero PEC, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art.

1456 del C.C.. In tali casi, l'Agenzia sarà tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso. L'Agenzia, per l'incameramento di quanto dovutole, escuterà la cauzione definitiva e, nel caso in cui questa non fosse sufficiente alla copertura delle spese, l'Agenzia potrà rivalersi sui crediti vantati dalla Ditta fino a concorrenza.

ART.14. RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE

In caso in cui l'Appaltatore receda anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, l'Agenzia oltre all'escussione della cauzione definitiva chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

ART.15. CESSIONE E/O FUSIONE DI AZIENDA

In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 116 del D.lgs 163/2006.

ART.16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio senza l'espressa autorizzazione dell'Agenzia, pena l'incameramento della cauzione, l'immediata risoluzione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti. L'Agenzia consente la cessione dei crediti derivanti dal contratto, fatta salva la preventiva autorizzazione, solo esclusivamente e tassativamente a favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio di crediti di impresa.

In tale ultima ipotesi, l'atto di cessione dovrà essere stipulato mediante atto pubblico e dovrà essere notificato all'Agenzia (mediante raccomandata A/R ovvero PEC) almeno trenta giorni prima la scadenza effettiva del pagamento, a pena di inopponibilità della cessione all'Agenzia.

In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l'incameramento della cauzione, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale.

ART.17. SUBAPPALTO

E' consentito ricorrere al subappalto del servizio nella misura non superiore al 30% dell'importo del contratto; in tale caso il concorrente ha l'obbligo di specificare nel modello di dichiarazione sostitutiva allegato al disciplinare di gara, le parti del servizio che verranno subappaltate. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa aggiudicataria che rimane unica e sola responsabile nei confronti dell'Agenzia di quanto subappaltato. Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 al quale espressamente si rinvia.

Si precisa che l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010, il contratto di subappalto deve contenere un'apposita clausola con cui le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. 136/2010; copia del contratto di subappalto è tempestivamente trasmessa all'Agenzia ai fini della verifica. L'Agenzia non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto è fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore.

ART.18. CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva è calcolata sull'importo contrattuale relativa al servizio di manutenzione.

Come previsto all'art. 8 del disciplinare, l'aggiudicatario dovrà costituire, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, deposito cauzionale infruttifero, nella misura prevista dall'art. 113, comma 1, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i, mediante fidejussione bancaria e/o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio ramo cauzioni.

La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca dell'aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell'appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico ed, in tal caso, i concorrenti dovranno allegare quietanza del versamento in contanti od in titoli del debito pubblico. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità l'appaltatore è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione .

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore stesso, il soggetto garante è obbligato a versare l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, l'Agenzia ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo.

ART.19. VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE – MORTE DEL TITOLARE

L'Agenzia si riserva in caso di revoca dell'aggiudicazione, di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore stesso, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto progressivamente interpellato.

L'appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell'Agenzia scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.

Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione o fallimento del titolare, si applica la disciplina di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART.20. OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI, ASSISTENZIALI, IN MATERIA DI SICUREZZA ED IN MATERIA DI COMUNICAZIONE

Obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali

L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nel servizio oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

Per consentire all'Agenzia un controllo costante sul rispetto degli obblighi retributivi da parte dell'Appaltatore, è facoltà del RUP richiedere copia delle buste paga degli addetti al servizio debitamente quietanzati dagli stessi.

Sicurezza nell'esecuzione dell'appalto

E' onere dell'impresa appaltatrice tenere conto, in sede di predisposizione dell'offerta, dei costi relativi alla sicurezza e della manodopera, nonché adottare, nelle proprie sedi aziendali, tutte le misure previste dalla normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. Si precisa che i costi sopra menzionati sono quelli derivanti dai rischi propri dell'attività d'impresa.

Obblighi di comunicazione

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Agenzia ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'Agenzia e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Agenzia di risolvere in tale ipotesi il contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Agenzia, entro sette giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il conto corrente bancario/postale ai fini della tracciabilità dei pagamenti in osservanza alla legge n. 136/2010 e s.m. e i.

ART.21. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 i dati forniti dalle Imprese sono dall'Agenzia trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Direttore generale di Arpa Piemonte.

ART.22. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato è competente esclusivamente il Foro di Torino. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

ART.23. CLAUSOLA CONSIP

Qualora dopo l'aggiudicazione dovessero essere attivate Convenzioni CONSIP per servizi sostanzialmente equivalenti o comparabili tecnicamente, l'Agenzia si riserva la facoltà di recedere dal contratto per avvalersi della convenzione Consip attivata, fatta salva la disponibilità dei fornitori ad allinearsi alla quotazione Consip medesima.

ART.24. RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.